

Tecnologia e società Mentre negli Stati Uniti c'è chi teme che la corsa con la Cina sia già persa, l'Unione, abituata a regolare più che ad agire, deve almeno farlo bene. E così non è

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: DUBBI (E RISCHI) IN EUROPA

di **Gustavo Ghidini** e **Daniele Manca**

N

icolas Chaillan ha 37 anni. E alla fine di settembre ha scritto una lettera presentando le sue dimissioni da primo capo del software del Pentagono americano. Con una preoccupante motivazione: la corsa tra Stati Uniti e Cina sull'intelligenza artificiale è già persa. E nei prossimi 15 o 20 anni l'America non sarà più in grado di contrastare la potenza di Pechino, ha detto Chaillan al *Financial Times* nelle scorse settimane. L'urgenza che anche l'Europa si muova in questo campo è abbastanza chiara. Abituata com'è, lo scrivevamo lo scorso 27 ottobre sul *Corriere*, a regolare più che ad agire, rischia di rimanere un passo indietro. A meno che non faccia di questa sua capacità un punto di forza. È già accaduto con il regolamento sulla Privacy (Gdpr) che in tutto il mondo stanno tentando di replicare. Può accadere anche sulla intelligenza artificiale (AI).

Già l'aver individuato alcuni «rischi inaccettabili» dell'AI, dalle tecniche subliminali a quelli potenzialmente dannosi per gli esseri umani, è un passo di non poco conto. Come avere sottolineato altri due tipi di rischi, quelli accettabili e quelli minimi, aiuta nel muoversi in un mondo dominato solo da big tech e profitti. Proviamo a pensare le insane applicazioni di «giustizia predittiva». Sono quelle che anziché limitarsi ad offrire un ampio quadro informativo di precedenti e opinioni, si spingano a «predire/suggerire» la soluzione giurisdizionale: l'attribuzione di ragioni e torti. Tolle-

randole, si rafforzerebbe un commercio di «pacchetti» algoritmici per incoraggiare, deresponsabilizzando i giudici, atteggiamenti decisori «passivi» (e pigri), ancorati al passato: «dato» è participio passato. E così dunque, pure, disincentivando interpretazioni evolutive. (Questo pericolo per l'avvenire della giustizia, e questo *discrimen*, è stato efficacemente messo in luce da un recente scritto di Roberto Bichi, presidente del Tribunale di Milano.) Tanto più che il nostro mondo continua a produrre dati.

Per non parlare delle distinzioni presenti nella bozza (articolo 5) tra attori pubblici e privati. Con i



**Omogeneità
La Ue dovrebbe individuare
pratiche applicative comuni
per ridurre il rischio
di discipline difformi**

privati che, a differenza delle autorità pubbliche, resterebbero liberi di svolgere attività di «classifiche» (rating) reputazionali, pur nei limiti dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al Gdpr. Si potranno quindi ammettere i sistemi di valutazione algoritmica dei lavoratori in base a comportamenti sociali extraaziendali (come quando i sindacalisti comunisti venivano mandati «alle presse»?). Basterà che i lavoratori abbiano prestato un consenso adeguatamente informato (!) circa in particolare le modalità e le finalità del trattamento dei propri dati. Con gli occhi della mente vediamo ognuno di noi assieme a Cipputi intenti alla lettura

di clausole e clausolette redatte da esperti legulei.

Vi sono poi una serie di eccezioni a tale divieto che creano molteplici «scappatoie» sfruttabili in questo caso dalle autorità pubbliche. Per esempio, l'uso di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale può essere consentito per la «prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente alla vita o all'incolumità fisica delle persone fisiche o di un attacco terroristico». Previsione assai generica, la cui interpretazione lascia un ampio potere discrezionale alle Autorità (manifestazioni di forte dissenso politico classificate come attacchi alla «sicurezza nazionale»? Succede, non solo in Cina). Tanto più che l'autorizzazione giudiziaria generalmente necessaria per consentire l'uso di questi sistemi in tali situazioni eccezionali può essere emessa anche dopo l'uso effettivo.

Come sempre, la presenza di concetti indeterminati ed interpretabili con ampio margine di elasticità implica forti oscillazioni dei limiti di flessibilità applicativa da parte degli Stati membri. Occorrerebbe pertanto che la Ue individuasse una congrua serie di pratiche applicative comuni, così da ridurre il rischio di applicazioni difformi della disciplina all'interno del territorio dell'Unione (e conseguenti aumenti del contenzioso giudiziario). Se si manterranno troppe «scappatoie», non si potrà escludere il rischio che l'uso su larga scala di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale possa violare diritti fondamentali degli individui, e aprire la strada a una sorveglianza di massa incompatibile con i principi fondamentali delle società democratiche.

Starà quindi ai singoli Stati de-

cidere se autorizzare queste forme di riconoscimento facciale, in che modo e per quali — precisamente individuati — reati. Al riguardo, non si giustificano facili ottimismo. Specie quando si tratta di sicurezza nazionale, non tutti i Paesi dell'Unione garantiscono lo stesso livello di democrazia e di indipendenza della magistratura. L'azione di leader come Orbán e Morawiecki in Paesi come l'Ungheria e la Polonia dimostrano la facilità con la quale certa nuova politica maneggi materie delicate come quelle dei diritti civili. E comunque, senza avvalorare errati parallelismi, anche in Italia si è talvolta già usato questa tecnologia senza neanche rispettare le norme del Gdpr (in vigore da quasi tre anni), tanto che dal Garante è arrivato lo stop alla versione real time di Sari, un sistema di riconoscimento facciale.

Infine, la proposta contiene solo un breve, generico e piuttosto confuso («tirato via», diremmo) riferimento, alla tutela di proprietà intellettuale — e di segreto industriale — delle applicazioni di AI. Riferimento che dovrebbe essere sostituito anzitutto da una precisa dichiarazione di inammissibilità di tutelare con brevetto o copyright applicazioni pur nuove e originali che comportino rischi assoluti. Si dovrebbe dunque estendere a tutti i diritti di proprietà intellettuale il requisito ostativo della «diceità» (come avviene per i brevetti di invenzione industriale). In ultima analisi dovremmo sempre, quando parliamo di Intelligenza artificiale, chiederci come Kate Crawford autrice di «Né intelligente né artificiale» (Il Mulino), «che cosa viene ottimizzato, per chi e chi è che decide». Come a dire anche l'AI ha bisogno di un'etica.